SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della pubblica istruzione

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2007.

Conto finanziario per l'esercizio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

07A05582

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (Ordinanza n. 3598).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che la persistente situazione di siccità determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile, in quello irriguo ed in quello per la produzione di energia elettrica, anche in aree densamente popolate del Paese;

Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale delle regioni interessate dalla situazione di criticità in rassegna;

Considerata la necessità di operare quanto più nel rispetto delle priorità degli usi sanciti dalla normativa vigente in materia;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare disposizioni di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad assicurare, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, una gestione unitaria e maggiormente incisiva delle scarse risorse idriche disponibili per i diversi usi, consentendo la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie all'ammodernamento della rete idrica, al consolidamento dei bacini anche collinari, ed all'implementazione dei controlli sui prelievi abusivi;

Visti gli esiti della riunione tecnica di coordinamento tenutasi il giorno 30 aprile 2007 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di analizzare e fronteggiare gli stati di crisi conseguenti alla situazione meteoclimatica in atto nelle varie regioni interessate;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Sentito il Ministero delle infrastrutture;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza di cui in premessa e che abbiano effetti di rilievo nazionale. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, od i loro delegati, concorrono all'attuazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente che abbiano effetti sui singoli ambiti territoriali regionali.

2. Il commissario delegato attiva le azioni necessarie a contrastare e mitigare gli effetti delle crisi idriche di rilevanza sovraregionale, garantendo valori minimi di deflusso idrico sufficienti per le diverse funzioni ambientali e di fruizione della risorsa, quali l'approvvigionamento idropotabile, i prelievi per l'uso irriguo e per la produzione di energia di rilevanza strategica, nonché la navigazione ed il contrasto della risalita di cunei salini alla foce dei corsi d'acqua. A tal fine il commissario definisce in particolare:

gli obiettivi, in termini di valori di deflusso idrico, correlati ai livelli idrometrici da garantire in alveo nei periodi di magra;

le regole per determinare le portate minime necessarie per assicurare gli obiettivi sopra richiamati;

le soglie di criticità al di sotto delle quali devono essere limitate od inibite le derivazioni destinate ad uso diverso da quello idropotabile.

3. Il commissario delegato, elabora, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, od i loro delegati, le iniziative di cui al presente comma, nell'ambito del Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale di cui al comma 1 dell'art. 2, per:

a) la predisposizione ed attuazione, sentiti i soggetti istituzionalmente competenti, di programmi di regolazione delle disponibilità ed uso delle risorse

idriche, con l'eventuale modificazione temporanea della loro destinazione quale risultante dall'originaria assegnazione d'uso, assicurando il rispetto degli articoli 144 e 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo altresì per quanto possibile valori di deflusso idrico atti ad evitare danni ambientali permanenti, nonché provvedendo in via sostitutiva rispetto agli enti ordinariamente competenti, in caso di inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a tre giorni dal ricevimento;

b) il monitoraggio sul rispetto del vincolo di destinazione dei diversi usi delle risorse idriche nel rispetto delle determinazioni assunte ai sensi della lettera *a)*;

c) l'imposizione di temporanee limitazioni o modificazioni all'uso delle derivazioni concesse ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, e delle pertinenti discipline regionali che siano ritenute necessarie in presenza di particolari motivi di pubblico interesse, al fine di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze, ferme restando le inderogabili necessità delle utenze per il consumo umano, e senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno;

d) la disciplina dell'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità, senza riconoscimento di alcun indennizzo;

e) la realizzazione di tutte le azioni necessarie a garantire un'efficace attività di polizia delle acque ed idraulica e controlli rigorosi, in particolare volti a reprimere eventuali prelievi abusivi, nonché ad un più equilibrato sfruttamento dei prelievi autorizzati e sull'effettiva attuazione, da parte delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti concordati per il superamento della situazione di emergenza;

f) l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a sospendere il rilascio di ulteriori licenze temporanee di attingimento di cui all'art. 56 del regio decreto n. 1775/1933 ed a revocare quelle già concesse;

g) l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a sospendere il rilascio di autorizzazioni e la realizzazione di nuovi pozzi di cui agli articoli 93, 95 e 96 del regio decreto n. 1775/1933, ad esclusione di quelle per uso idropotabile o comunque per gli usi per i quali la normativa vigente richiede la potabilità dell'acqua;

h) l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga dei livelli e delle modalità di regolazione ed erogazione delle acque di laghi ed invasi, con la definizione dei tempi per il massimo invaso e le erogazioni controllate, nonché provvedendo in via sostitutiva rispetto agli enti o concessionari ordinariamente competenti, in caso di inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a tre giorni dal ricevimento;

i) l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga ai limiti relativi alle temperature degli scarichi termici di cui alla tabella III, allegato 5, parte terza, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche;

j) il posticipo dell'avvio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idroelettrici montani e degli altri invasi, funzionali alle esigenze connesse con la situazione di crisi idrica in atto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei medesimi;

k) l'adozione dei provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la proroga delle misure di salvaguardia relative alle risorse idriche contenute nei piani stralcio redatti dalle Autorità di bacino ed adottati dalle amministrazioni competenti;

l) la verifica sull'adozione di misure straordinarie di regolazione dell'erogazione di energia all'utenza opportunamente programmate;

m) l'adozione di tutte le iniziative necessarie a favorire la realizzazione, in termini di somma urgenza, delle opere ed interventi anche infrastrutturali già pianificati e programmati finalizzati a garantire sia maggiori volumi di invaso sia un maggiore accumulo distribuito sia un risparmio e razionale uso della risorsa idrica superficiale e di falda, sia la tutela della qualità naturale della risorsa stessa, nonché la realizzazione di interventi anche infrastrutturali e gestionali non programmati, ivi compresi l'acquisto e la messa in esercizio di beni strumentali atti a fronteggiare situazioni di crisi;

n) l'autorizzazione alle autorità ed ai soggetti competenti a predisporre nuove e temporanee misure e piani tariffari, nonché canoni e piani di contribuenza, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di realizzare interventi infrastrutturali che si renderessero necessari per superare specifici contesti emergenziali e mitigare la vulnerabilità dei sistemi idrici;

o) l'adozione di ogni azione utile a favorire la piena attuazione della normativa vigente in materia di tutela delle risorse idriche;

p) la promozione di campagne informative di sensibilizzazione sul risparmio idrico ed energetico, dirette sia ai soggetti istituzionalmente interessati che alla popolazione coinvolta;

q) l'adozione di ogni ulteriore azione necessaria a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in atto.

4. Con riferimento alle iniziative ricadenti nell'ambito delle competenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2, dell'art. 141 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, il commissario delegato provvede sentito il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative previste all'art. 1, è istituito in gruppo istituzionale di coordinamento nazionale, presieduto dal medesimo commissario e composto dai rappresentanti rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e del Ministero dello sviluppo economico, nonché dalle regioni interessate.

2. I presidenti delle regioni interessate od i loro delegati provvedono, in attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e con le relative deroghe, all'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 2, nonché mediante la predisposizione ed attuazione di specifici piani di interventi anche infrastrutturali già programmati, nonché di interventi infrastrutturali e gestionali da programmare, che interessino il solo ambito territoriale regionale. I piani possono prevedere misure atte ad assicurare le necessarie forme di assistenza alla popolazione interessata da situazioni di grave criticità sul piano dell'approvvigionamento idrico. I piani di cui al presente comma sono comunicati al commissario delegato per il necessario raccordo delle iniziative a livello nazionale.

3. Al fine di garantire una efficace ed incisiva azione nei contesti territoriali in cui è dato riscontrare situazioni di criticità, il commissario delegato provvede a costituire, ove necessario, cabine tecniche di regia, coordinate da un responsabile indicato dal commissario stesso, sentito il Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale, e composte da rappresentanti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Le cabine tecniche di regia che svolgono la propria attività nei limiti del territorio regionale sono costituite dal presidente della regione interessata o da un suo delegato su istanza del commissario delegato.

4. Per l'espletamento delle proprie attività il commissario delegato si avvale dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, del centro funzionale centrale e del gruppo tecnico-scientifico per le previsioni stagionali operanti presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei centri funzionali regionali attivati ed operativi, nonché dei centri di competenza individuati per la materia, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato, d'intesa con il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ad avvalersi, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dell'unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicata all'agricoltura.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso, il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro delegati, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, nonché provvedere alla realizzazione degli interventi anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti ed, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro delegati, per gli interventi di rispettiva competenza provvedono, anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all'espropriazione.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione interessata, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta dal commissario delegato o dell'amministrazione procedente per l'adozione del provvedimento finale.

5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro delegati provvedono per gli ambiti di rispettiva competenza, anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti, alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

6. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 assegnate allo scopo dal commissario delegato ed in deroga al limite di cui all'art. 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.

1. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni interessate od i loro delegati, nell'espletamento dell'incarico agli stessi affidato, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi e delle misure d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 19, 41, 43, 48, 56, 70, 93, 95 e 96, e comunque, nei limiti strettamente necessari a dare attuazione alla presente ordinanza;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22-*bis*, 23, 40 e 49;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;

decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136;

legge 28 maggio 2004, n. 139;

legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 5;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 149, comma 3, 168 e tabella 3, allegato 5, parte III;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 127, 130, 132, 141, 241;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-*septies*;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 656 e seguenti;

decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente del 1° agosto 1996, art. 5;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13;

decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;

decreto ministeriale 23 aprile 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici;

leggi e regolamenti regionali strettamente connessi alla legislazione statale oggetto di deroga, e comunque pertinenti all'attuazione della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Qualora i provvedimenti adottati dal commissario delegato comportino iniziative da attuarsi nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano per fronteggiare situazioni di crisi idrica manifestatesi al di fuori dei territori provinciali, le medesime determinazioni sono assunte previa acquisizione dell'intesa con le province autonome stesse, che provvedono entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Claudia Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rodriguez Claudia Marcela, nata il 18 ottobre 1971 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «psicologo» conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos de la Provincia de Còrdoba» cui la richiedente risulta iscritta dal 22 marzo 1996 con il numero di matricola A 2512, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional de Cordoba» in data 7 marzo 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rodriguez Claudia Marcela, nata il 18 ottobre 1971 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05602

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Pucci Marcello Armando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Pucci Marcello Armando, nato a Nicastro (Catania - Italia) il 19 maggio 1935, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di «Tecnico Constructor», di cui è in possesso dal 1999, come documentato dal certificato rilasciato dal «Colegio de Tecnicos Constructores», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «geometra»;

Considerato che ha conseguito il diploma quadriennale di «Tecnico Constructor» presso la «Universidad nacional de Cordoba» nel 1985;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Preso atto del conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei geometri nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «geometra», per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pucci Marcello Armando, nato a Nicastro (Catania - Italia) il 19 maggio 1935, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «geometri».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Topografia e catasto.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri.

07A05603

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tonietto Lucy Terezinha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tonietto Lucy Terezinha, nata l'8 aprile 1952 a Capinzal SC (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «Psicologo» conseguito in Brasile in data 21 dicembre 1992 presso la «Faculdade de filosofia, Ciencias e Letras Tuiuti» di Curitiba-PR (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 8° Regiao» dal 30 gennaio 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Tonietto Lucy Terezinha, nata l'8 aprile 1952 a Capinzal SC (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05604

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Arcuri Patricia Augusta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Arcuri Patricia Augusta, nata a Belo Horizonte (Brasile), il 22 marzo 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia de professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito», conseguito presso la «Fundacao Educacional Monsenhor Messias di Sete Lagos» come attestato in data 17 dicembre 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais» dal 4 febbraio 2005 con il numero 98.446;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2005 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense scritto in atti allegato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arcuri Patricia Augusta, nata a Belo Horizonte (Brasile) il 22 marzo 1977 è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05606

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Zambelli Matteo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Zambelli Matteo, nato a Venezia l'11 ottobre 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Solicitor», conseguito in Irlanda ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Laws» conseguito presso l'«University of Greenwich» in data 21 giugno 2002;

Considerato che è iscritto al «Law Society of Ireland» dal 31 agosto 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zambelli Matteo, nato a Venezia l'11 ottobre 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'icrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05607

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Salvatore Domenico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE de 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzioni superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 chi modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Salvatore Domenico, nato a Charleroi (Belgio) il 1° luglio 1961 cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Electricien et èlectronique», conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «perito industriale» in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del «Diplome Enseiguement Secondarie Technique subdivision Electronique», conseguito presso l'«Universitè

du Travail Paul Pasteur - Charleroi» in data 20 giugno 1981, ottenendo così il certificato «all'insegnamento superiore e il certificato di qualificazione»;

Considerato che dalla dichiarazione dell'Autorità competente belga del 7 novembre 2006, pervenuta il 17 gennaio 2007, risulta che il titolo di cui è in possesso il sig. Salvatore Domenico «consentirebbe di esercitare la professione, in Belgio, delle attività autonome di elettricista e di tecnico elettronico»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di perito industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, alla luce anche del fatto che in Italia la professione di perito in industriale attualmente rientra nella fattispecie delle professioni soggette alla direttiva 89/48, e che quindi l'istante deve colmare le lacune presenti nella sua formazione, pertanto dovrà sostenere un esame sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) radioelettronica, 2) elettronica generale, misure elettriche, misure elettroniche, 3) sistemi elettronici automatici, analogici e digitali, 4) tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche, disegno e progettazione; solo orale 5) deontologia ordinamento professionale oppure a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato, iscritto all'Albo professionale, specializzato nell'are disciplinare riconosciuta al candidato, con anzianità di almeno cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Salvatore Domenico, nato a Charleroi (Belgio) il 1° luglio 1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Periti industriali», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su: 1) radioelettronica, 2) elettronica generale, misure elettriche, misure elettroniche, 3) sistemi elettronici automatici, analogici e digitali, 4) tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche, disegno e progettazione; solo orale 5) deontologia e ordinamento professionale oppure a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato, iscritto all'Albo professionale, specializzato nell'area disciplinare riconosciuta al candidato, con anzianità di almeno cinque anni;

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) La commissione rilascia all'interessato cedificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei periti industriali.

c) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in cada legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità de perito tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiesdente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo volgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

07A05608

DECRETO 13 giugno 2007.

Fissazione della data di convocazione dell'Assemblea per la prima elezione dei componenti il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, relativamente all'ordine dei commercialisti di Verona.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto l'art. 64, comma 1, del menzionato decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del 6 giugno 2007 del T.A.R. del Veneto, con cui è stata revocata la sospensione della delibera di convocazione degli iscritti dell'ordine dei commercialisti di Verona, per la convocazione già fissata al 31 maggio 2007 ai sensi del menzionato art. 64, con conseguente ripresa del procedimento elettorale;

Considerato che deve essere tempestivamente fissata nuova data per la prima elezione dei componenti il consiglio del nuovo ordine, relativamente all'ordine dei commercialisti di Verona;

P.Q.M.

Fissa la data per la convocazione dell'assemblea per la prima elezione dei componenti il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, relativamente all'ordine dei commercialisti di Verona, al 19 luglio 2007.

Roma, 13 giugno 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A05714

DECRETO 18 giugno 2007.

Approvazione delle graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la legge 10 maggio 1978, n. 177, apportante modifiche alla predetta disciplina;

Visto l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, sostitutivo del primo comma dell'art. 4 della anzidetta legge;

Vista la legge 7 maggio 1986, n. 158, concernente modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per il trasferimento dei notai;

Visti il decreto ministeriale 24 giugno 2004, decreto ministeriale 10 aprile 2006, decreto ministeriale 18 maggio 2006 e decreto ministeriale 13 novembre 2006, con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione esaminatrice dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio;

Viste le relazioni e le proposte della Commissione;

Approva le graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti nelle sedi di: Altavilla Irpina (d.n. di Avellino); Alvito (d.n. di Cassino); Aprilia (d.n. di Latina); Bari (d.n. di Bari); Bologna (d.n. di Bologna); Brescia (d.n. di Brescia); Campobasso (d.n. di Campobasso); Chiari (d.n. di Brescia); Chiavari (d.n. di Genova); Civita Castellana (d.n. di Viterbo); Desio (d.n. di Milano); Ferrara (d.n. di Ferrara); Gambolò (d.n. riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera); Gravellona Toce (d.n. di Verbania); Lauria (d.n. di Potenza); Martina Franca (d.n. di Taranto); Mazara del Vallo (d.n. di Trapani e Marsala); Messina (d.n. di Messina); Milano (d.n. di Milano); Napoli (d.n. di Napoli); Nocera Inferiore (d.n. di Salerno); Partinico (d.n. di Palermo); Pietravairano (d.n. di S. Maria Capua Vetere); Pisa (d.n. di Pisa); Pizzighettone (d.n. di Cremona); Pomezia (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia); Roma (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia); Romano di Lombardia (d.n. di Bergamo); S. Cipriano Picentino (d.n. di Salerno); S. Croce sull'Arno (d.n. di Pisa), S. Giorgio La Molara (d.n. di Benevento); S. Zenone degli Ezzelini (d.n. di Treviso); Salerno (d.n. di Salerno); Seriate (d.n. di Bergamo); Torino (d.n. di Torino); Valmontone (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia); Viareggio (d.n. di Lucca); Vignola (d.n. di Modena), indetti con bando pubblicato il 7 febbraio 2007;

Decreta:

Tomasetta Mauro, notaio residente nel comune di Cervinara (d.n. di Avellino) è trasferito nel comune di Altavilla Irpina (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Iadecola Fabio, notaio residente nel comune di Agnone (d.n. di Campobasso) è trasferito nel comune di Alvito (d.n. di Cassino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cervasi Carlo, notaio residente nel comune di Monticelli D'Ongina (d.n. di Piacenza) è trasferito nel comune di Aprilia (d.n. di Latina), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Memeo Silvio, notaio residente nel comune di Palo del Colle (d.n. di Bari) è trasferito nel comune di Bari (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Damascelli Domenico, notaio residente nel Comune di Bari (d.n. di Bari) è trasferito nel Comune di Bologna (d.n. di Bologna), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Agresta Marilù, notaio residente nel comune di Soverato (d.n. di Catanzaro) è trasferito nel comune di Bologna (d.n. di Bologna), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Valotti Laura, notaio residente nel comune di Collio (d.n. di Brescia) è trasferito nel comune di Brescia (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Oliva Claudia, notaio residente nel comune di Trivento (d.n. di Campobasso) è trasferito nel comune di Campobasso (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cuoco Alfonso, notaio residente nel comune di Calvisano (d.n. di Brescia) è trasferito nel comune di Chiari (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Santoro Rita, notaio residente nel comune di Borzonasca (d.n. di Genova) è trasferito nel comune di Chiavari (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tedeschi Porceddu Federico, notaio residente nel comune di Vetralla (d.n. di Viterbo) è trasferito nel comune di Civita Castellana (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sassoli Valentina, notaio residente nel comune di Cesano Maderno (d.n. di Milano) è trasferito nel comune di Desio (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vacchi Luisa, notaio residente nel comune di Valdagno (d.n. di Vicenza) è trasferito nel comune di Ferrara (d.n. di Ferrara), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bruno Benedetta, notaio residente nel comune di Nardò (d.n. di Lecce) è trasferito nel comune di Gambolò (d.n. riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gramatica Monica, notaio residente nel comune di Milano (d.n. di Milano) è trasferito nel comune di Gravellona Toce (d.n. di Verbania), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Guerriero Nicola, notaio residente nel comune di Marsico Nuovo (d.n. di Potenza) è trasferito nel comune di Lauria (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Punzi Maria Carmela, notaio residente nel comune di Crispiano (d.n. di Taranto) è trasferito nel comune di Martina Franca (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Spanò Vita, notaio residente nel comune di Salemi (d.n. riuniti di Trapani e Marsala) è trasferito nel comune di Mazara del Vallo (stessi distretti riuniti), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ciappina Claudio, notaio residente nel comune di Roccalumera (d.n. di Messina) è trasferito nel comune di Messina (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ratti Antonio, notaio residente nel comune di Chiavenna (d.n. di Sondrio) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sipione Enrico, notaio residente nel comune di Lerici (d.n. riuniti di La Spezia e Massa) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Boschetti Annalisa, notaio residente nel comune di Gussago (d.n. di Brescia) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Clerici Chiara, notaio residente nel comune di Rozzano (d.n. di Milano) è trasferito nel comune di Milano (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Romano Elisabetta Filomena, notaio residente nel comune di Trezzano sul Naviglio (d.n. di Milano) è trasferito nel comune di Milano (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Maddalena Ferdinando, notaio residente nel comune di Gaeta (d.n. di Latina) è trasferito nel comune di Napoli (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Coppola Oreste, notaio residente nel comune di Piadena (d.n. di Cremona) è trasferito nel comune di Nocera Inferiore (d.n. di Salerno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Costamante Giovanna, notaio residente nel comune di Cinisi (d.n. di Palermo) è trasferito nel comune di Partinico (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Stefano Angelo, notaio residente nel comune di Riccia (d.n. di Campobasso) è trasferito nel comune di Pietravairano (d.n. di S. Maria Capua Vetere), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Calderoni Claudio, notaio residente nel comune di S. Maria a Monte (d.n. di Pisa) è trasferito nel comune di Pisa (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ronza Giuseppe, notaio residente nel comune di S. Margherita Ligure (d.n. di Genova) è trasferito nel comune di Pizzighettone (d.n. di Cremona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Squillaci Alessandro, notaio residente nel comune di Bergamo (d.n. di Bergamo) è trasferito nel comune di Pomezia (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Famularo Claudio, notaio residente nel comune di Marino (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Roma (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gioffré Ginevra, notaio residente nel comune di Arezzo (d.n. di Arezzo) è trasferito nel comune di Roma (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Polizzano Monica, notaio residente nel comune di Fossombrone (d.n. di Pesaro) è trasferito nel comune di Roma (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Scarlato Paolo, notaio residente nel comune di Roncoferraro (d.n. di Mantova) è trasferito nel comune di Romano di Lombardia (d.n. di Bergamo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Restaino Luca, notaio residente nel comune di Chianciano Terme (d.n. riuniti di Siena e Montepulciano) è trasferito nel comune di S. Cipriano Picentino (d.n. di Salerno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Crescenzo Monica, notaio residente nel comune di Pontremoli (d.n. di La Spezia) è trasferito nel comune di S. Croce sull'Arno (d.n. di Pisa), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Martone Domenico, notaio residente nel comune di Rimini (d.n. di Forlì) è trasferito nel comune di S. Giorgio La Molara (d.n. di Benevento), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Corsi Alberta, notaio residente nel comune di Venezia (d.n. di Venezia) è trasferito nel comune di S. Zenone degli Ezzelini (d.n. di Treviso), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Landi Silvana, notaio residente nel comune di Angri (d.n. di Salerno) è trasferito nel comune di Salerno (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zocche Federica, notaio residente nel comune di Asola (d.n. di Mantova) è trasferito nel comune di Seriate (d.n. di Bergamo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Paradiso Alessio, notaio residente nel comune di Collegno (d.n. di Torino) è trasferito nel comune di Torino (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Arangio Corrado, notaio residente nel comune di Subiaco (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Valmontone (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Stefani Rossella, notaio residente nel comune di Collesalvetti (d.n. di Livorno) è trasferito nel comune di Viareggio (d.n. di Lucca), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Righi Nicoletta, notaio residente nel comune di Lama Mocogno (d.n. di Modena) è trasferito nel comune di Vignola (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05631

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La Fortuna Gira».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La Fortuna Gira», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 2 luglio 2007 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La Fortuna Gira».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 51.360.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, l'immagine di una ruota, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da una ruota, suddivisa in 10 sezioni contraddistinte dal simbolo «$» e dalla scritta «premio». Al centro della ruota è presente un cerchio contraddistinto dalle scritte «i numeri vincenti» e «N.1», «N.2» e «N.3».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare le dieci sezioni della ruota contraddistinte dal simbolo «$» ed il centro della ruota contraddistinto dalla scritta «i numeri vincenti». Se uno o più de «i numeri vincenti» si trova, una o più volte, sotto le sezioni contraddistinte dal simbolo «$» si vince il premio o i premi corrispondenti.

Con un biglietto si può vincere fino a 5 volte. La vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 61.630.700,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 17 premi di € 100.000,00;

n. 214 premi di € 1.000,00;

n. 214 premi di € 500,00;

n. 428 premi di € 250,00;

n. 86.242 premi di € 50,00;

n. 278.200 premi di € 20,00;

n. 1.230.500 premi di € 10,00;

n. 3.766.400 premi di € 5,00;

n. 9.244.800 premi di € 2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 37

07A05648

DECRETO 28 maggio 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Tuffati nell'oro on line». Successivamente all'avvenuta identiticazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco. Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi cli interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Tuffati nell'oro on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco ove sono rappresentate:

a) in alto a destra, indicata da una freccia, l'immagine di una cassaforte chiusa con, a lato, l'indicazione dell'importo dell'eventuale vincita;

b) nella parte centrale, una sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi lingotti», ove sono raffigurati nove lingotti recanti la scritta «oro», ; sotto ognuno dei quali è riportata la dicitura «premio»;

la visualizzazione grafica della giocata consistente nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, della combinazione contenuta all'interno della cassaforte e delle combinazioni contenute celate da ognuno dei nove lingotti;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «HAI VINTO CONGRATULAZIONI!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Tuffati nell'oro line», pari ad euro 80.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve aprire la cassaforte per scoprire la combinazione in essa contenuta. Si devono selezionare i nove lingotti per scoprire la combinazione celata sotto ognuno di essi. Se la combinazione rinvenuta all'interno della cassaforte si trova sotto uno o più de «I tuoi lingotti» si vince il premio o i premi corrispondenti.

L'importo complessivo della vincita è determinato dalla somma degli importi corrispondenti alle combinazioni vincenti rinvenute nell'area «I tuoi lingotti».

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando la «cassaforte» ed ognuno dei «tuoi lingotti» per visualizzarne l'esito;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identiticativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1 . Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 960.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 960.000 giocate, ammonta ad euro 1.210.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 160.000 premi di € 2,00;

n. 51.200 premi di € 5,00;

n. 12.800 premi di € 10,00;

n. 13.450 premi di € 20,00;

n. 3.600 premi di € 40,00;

n. 160 premi di € 50,00;

n. 10 premi di € 250,00;

n. 3 premi di € 1.000,00;

n. 1 premio di € 80.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 36

07A05649

DECRETO 30 maggio 2007.

Misura e modalità di versamento all'ISVAP del contributo dovuto per l'anno 2007 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 335 e 336 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;

Considerato il regolamento dell'ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente il funzionamento del RUI;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2007 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Vista la comunicazione dell'ISVAP dell'8 maggio 2007, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2007, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 7.001.225,00;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 3 maggio 2007, con la quale vengono proposti i contributi per l'anno 2007 e viene chiesto a questo Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato per l'anno

2007 nella misura di: euro sessanta per le persone fisiche ed euro duecentosessanta per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro quindici per i soggetti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è così stabilito: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste Italiane S.p.a.; euro ottomila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti al Registro alla data del 30 giugno 2007.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2007

1. Gli intermediari versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2007, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A05549

DECRETO 15 giugno 2007.

Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, che fissa il suddetto limite in euro 12.500;

Visto l'art. 3 del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento CE n. 1889/2005, che prevede la sua applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007;

Ravvisata l'opportunità di armonizzare la soglia dei trasferimenti intra-comunitari a quella fissata per i trasferimenti extra-comunitari dal regolamento CE n. 1889/2005;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di importo di euro 12.500, indicato nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002, è determinato in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 135

07A05706

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 maggio 2007.

Norme per l'attuazione della direttiva 2006/34/CE, che modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di determinate sostanze nell'allegato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di recepimento della direttiva 2001/15/CE;

Vista la direttiva 2006/34/CE della Commissione del 21 marzo 2006 che modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulla procedura di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 125

ALLEGATO

L'allegato del decreto legislativo n.31/2003 è modificato come segue.

1) Al punto " Categoria 1. Vitamine":

a) la voce "ACIDO FOLICO" è sostituita da "FOLATO";
b) alla voce"FOLATO" è aggiunta la seguente sostanza:

Sostanza	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
- L-metilfolato di calcio	x	

2) Al punto" Categoria 2. Minerali" alla voce "MAGNESIO" è aggiunta la seguente sostanza:

Sostanza	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
- L-aspartato di magnesio		x

3) Al punto " Categoria 2 . Minerali" alla voce "FERRO" è aggiunta la seguente sostanza:

Sostanza	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
- ferro bisglicinato	x	

07A05659

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2007.

Rettifica del decreto 1° aprile 2003, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ACE Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», in Acerenza, e nomina del commissario liquidatore e del decreto 20 ottobre 2003, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «ACE Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», in Acerenza, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2003 con il quale il dott. Dante Tirico è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «ACE Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», con sede in Potenza, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 1° aprile 2003;

Visto che nel decreto ministeriale 1° aprile 2003 e decreto ministeriale 20 ottobre 2003 sono stati erroneamente indicati rispettivamente la sede della cooperativa e i dati anagrafici del commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di rettificare i suddetti decreti limitatamente alla sede della cooperativa e ai dati anagrafici del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1° aprile 2003 è rettificato limitatamente alla sede della cooperativa che è Potenza e non Acerenza (Potenza).

Art. 2.

Il decreto ministeriale 20 ottobre 2003 è rettificato limitatamente alla sede della cooperativa che è Potenza e non Acerenza (Potenza) e ai dati anagrafici del commissario liquidatore che sono: dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963 e non il 25 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05571

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina Sociale Altopolesana Società Agricola Cooperativa», in Giacciano con Baruchella, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina sociale Altopolesana Società Agricola Cooperativa», con sede in Giacciano con Baruchella (Rovigo), (codice fiscale 00040830291) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri dott. Riccardo Borgato nato a Rovigo l'11 luglio 1972, con studio in S. M. Maddalena Occhiobello (Rovigo), via Eridania n. 267;

Dott. Massimo Gazzani nato a Verona l'11 aprile 1964, ivi residente in via dei Mutilati n. 3;

Avv. Leonardo Pallotta nato ad Ascoli Piceno il 23 ottobre 1966, residente in Roma via Tembien n. 15 ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05575

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.S.A. Meles Società Cooperativa», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società C.S.A. Meles Società Cooperativa, con sede in Padova (codice fiscale 02610930287) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, ivi domiciliato, Piazza Merlin n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05576

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sezione Aurea - Società Cooperativa», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Sezione Aurea - Società Cooperativa, con sede in Bergamo (codice fiscale 00650570161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Dino Fumagalli, nato a Bergamo il 20 febbraio 1958 con studio in Milano, Piazza S. Ambrogio n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussista o i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05577

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Smaltitalia», in Bareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2006 e dei successivi accertamenti in data 26 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Società Cooperativa Smaltitalia, con sede in Bareggio (Milano) (codice fiscale 13185670158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Attilio Pietro Panzetti, nato a Milano il 26 gennaio 1948, domiciliato in Bareggio (Milano), via Gramsci n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05578

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.R. costruzione, attrezzatura, revisione soc. coop. a r.l.», in Santa Maria a Monte, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.A.R - Costruzione, attrezzatura, revisione soc. coop. a r.l., con sede in Santa Maria a Monte (Pisa), (codice fiscale n. 00865530505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Fabio Cappelli, nato a Pontassieve (Firenze) il 20 ottobre 1961, con studio in Firenze, via Cherubini n. 13;

avv. Claudio Colella, nato a Roma il 4 gennaio 1957, residente in Roma in via Vittorio Armirjon n. 8;

avv. Eugenio M. Patroni Griffi, nato a Napoli il 1° aprile 1965, ivi residente in via dei Tribunali n. 197, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05592

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Medea Servizi società cooperativa», in Firenze, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Medea Servizi società cooperativa, con sede in Firenze, (codice fiscale 04857080487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Giacomo Vivoli, nato a Firenze il 9 dicembre 1971, residente in Pontassieve (Firenze), in via F.lli Cervi n. 48;

avv. Fabrizio Criscuolo, nato a Firenze il 6 agosto 1962, residente in Roma, in via Barberini n. 86;

avv. Michela Di Santo, nata a Guardiagrele (Chieti) il 12 luglio 1975, residente in Sambuceto di San Giovanni Teatino (Chieti), in via Europa n. 10, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05593

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Agricola Flomar», in Maratea, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agricola Flomar, con sede in Maratea, (Potenza), (codice fiscale n. 01347800763) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Stefano Ammirati, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 9 maggio 1965, ivi domiciliato in via Nazionale 18 n. 109;

avv. Carmine Nigro, nato a Gorgoglione (Matera) il 30 giugno 1949, residente in Matera in via Gesualdo da Venosa n. 2/A;

dott.ssa Carmela Ficara, nata a Catania il 6 maggio 1953, ivi residente in Piazza Roma n. 16, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05594

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Degli Ulivi Due - società cooperativa», in liquidazione, in Ancona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Degli Ulivi Due - società cooperativa in liquidazione, con sede in Ancona, (codice fiscale n. 01226880423) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e, i signori:

dott. Ferdinando Franguelli, nato ad Ancona l'8 gennaio 1946, con studio in Ancona, via del Fornetto n. 109;

avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955, ivi residente in via Strada Maggiore n. 38;

avv. Mario Brancadoro, nato a Roma, il 20 luglio 1966, ivi residente in via Vittoria Colonna n. 32, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05595

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 53.667 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 giugno 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati B.O.T.) a centottantacinque giorni con scadenza 31 dicembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei B.O.T. di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I B.O.T. sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei B.O.T. sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i B.O.T. assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei B.O.T. può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei B.O.T.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato articolo 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei B.O.T. che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 giugno 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei B.O.T. dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei B.O.T. con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei B.O.T. semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai B.O.T. emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05724

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 2007.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da applicarsi nella provincia di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - direzione generale dei rapporti di lavoro divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la richiesta di determinazione della tariffa minima di facchinaggio pervenuta a questo Ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;

Visto il decreto del 21 giugno 2004, con cui la direzione provinciale del lavoro di Lucca ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;

Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni di rappresentanza del settore cooperativo in data 16 maggio 2007;

Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate presenti alla riunione del 29 maggio 2007;

Tenuto conto che a partire dal 1° novembre 2007 dovrà esservi l'adeguamento da parte delle società cooperative ai livelli salariali previsti dal C.C.N.L. di categoria nella misura dell'80% e dal 1° gennaio 2008 nella misura del 100%;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio che dovrà essere applicata nel territorio della provincia di Lucca è la seguente:

a) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi € 17,51 a decorrere dal 1° giugno 2007 fino al 31 dicembre 2007;

b) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi € 19,22 a decorrere dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

La predetta tariffa è relativa all'utilizzo di personale generico, nel caso di personale specializzato addetto alla movimentazione merci con mezzi meccanici, la tariffa, ad esclusione del costo del mezzo meccanico utilizzato, è la seguente:

€ 19,98 dal 1° giugno al 31 dicembre 2007;

€ 22 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Vengono inoltre stabilite le seguenti maggiorazioni:

1) lavoro straordinario (oltre le otto ore) + 30%;

2) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) + 40%;

3) lavoro festivo + 50%.

Art. 2.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lucca, 30 maggio 2007

Il direttore provinciale: SARTI

07A05597

DECRETO 30 maggio 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - Settore edilizia ed affini, della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DELLE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 14 del 23 settembre 2004 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 22 maggio 2007 prot. N. 40/07 con la quale la CNA di Ascoli Piceno designa quale nuovo componente effettivo in seno alla predetta Commissione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, la sig.ra Vespa Marianna, in sostituzione della sig.ra Diomedi Alessia, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Vespa Marianna è nominata membro effettivo della Commissione provinciale C.I.G. - Settore edilizia ed affini, della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione della sig.ra Diomedi Alessia dimissionaria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: Ricci

07A05613

DECRETO 31 maggio 2007.

Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani del Comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che in ordine alla composizione dei Comitati provinciali sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto direttoriale n. 4831 dell'11 aprile 2007 relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Visto l'art. 46, punto 3 della legge 9 aprile 1989, n. 88 che prevede la costituzione della Speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., presieduta dal rappresentante degli artigiani, nella sua qualità di componente del Comitato provinciale in parola;

Considerato che i componenti della Speciale commissione devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, sulla scorta delle risultanze di apposita formale istruttoria in funzione del grado di rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Accertato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, tra le organizzazioni di categoria risultano maggiormente rappresentative:

Confartigianato;

C.A.S.A.;

C.N.A.

Visto le designazioni pervenute dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'INPS di Taranto la speciale commissione degli artigiani del Comitato provinciale INPS, composta come segue:

Fabio Paolillo, Presidente;

direttore della direzione prov.le lavoro;

direttore della Ragioneria prov.le dello Stato;

direttore della sede prov.le I.N.P.S. di Taranto;

In rappresentanza degli artigiani:

Cosimo Caforio, designato dalla Confartigianato;

Giuseppe Pepe, designato dalla Confartigianato;

Domenica Annichiarico, designata dalla C.A.S.A.;

Jole Bruno, designato dal CNA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la tutela mediante ricorso al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro novanta giorni.

Taranto, 31 maggio 2007

Il direttore provinciale: Lippolis

07A05596

DECRETO 1° giugno 2007.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di Conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 10 maggio 2007 con la quale il sig. Secondo Ferioli rassegna le dimissioni da componente effettivo della Commissione suindicata;

Vista la nota prot. n. 27 del 14 maggio 2007 con la quale la CISL - Unione sindacale territoriale di Ferrara - fornisce le indicazioni per la sua sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Milena Grassi - nata a Codigoro (Ferrara) il 1° settembre 1974 - già componente supplente della Commissione provinciale di Conciliazione di Ferrara - è nominata componente effettivo della Commissione stessa, in sostituzione del sig. Secondo Ferioli che decade dalla nomina.

Il sig. Cesare Capatti - nato a Formignana (Ferrara) il 28 agosto 1944 - è nominato componente supplente della Commissione provinciale di Conciliazione di Ferrara - in sostituzione della sig.ra Milena Grassi nominata componente effettivo.

Ferrara, 1° giugno 2007

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

07A05605

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 aprile 2007.

Riconoscimento, alla cittadina comunitaria prof.ssa Flavia Mongini, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Flavia Mongini, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

laurea in «Matematica» conseguita il 12 marzo 1998 presso l'Università degli studi di Torino;

post graduate Certificate in education (abilitazione provvisoria all'insegnamento) conseguito il 2 luglio 2004 presso l'University of Bristol;

Q.T.S. (abilitazione all'insegnamento) conseguito il 1° agosto 2004 presso il General Teaching Council for England;

Certificato di praticantato denominato «Induction» (abilitazione definitiva all'insegnamento) conseguito il 31 agosto 2005 presso il General Teaching Council for England;

posseduto da Flavia Mongini, nata a Torino il 28 luglio 1975 di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella classe di concorso: 47/A - Matematica.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05612

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, alla cittadina comunitaria prof.ssa Silvia Elena Maffi, del titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale datato 28 settembre 2006 (prot. n. 8619) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 23 maggio 2007 (prot. n. 10523/07) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2005, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, conte integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1) Il titolo di formazione: Profesora en Letras, rilasciato dall'Università di Buenos Aires (Argentina) il 27 aprile 1973 posseduto da Silvia Elena Maffi, nata a Buenos Aires, il 27 giugno 1949, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

50/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 giugno 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento

stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Salame di Varzi;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 2004, con il quale l'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (PR), via Roma 82/*b*-82/*c*, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salame di Varzi;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 29 luglio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela del Salame di Varzi con nota del 16 aprile 2007 ha comunicato di confermare l'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Salame di Varzi anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 29 luglio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (PR), via Roma 82/*b*-82/*c*, con decreto ministeriale 29 luglio 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salame di Varzi registrata con il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 29 luglio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05580

DECRETO 12 giugno 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2004, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 giugno 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio «Monte Veronese», pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 giugno 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto ministeriale 23 giugno 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 23 giugno 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05625

DECRETO 15 giugno 2007.

Variazione della denominazione di alcune varietà di mais, iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata «Bravor»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata «Lacti CS»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le proposte di nuove denominazione presentate, rispettivamente, in data 31 gennaio 2007 e 8 febbraio 2007;

Considerato che le nuove denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1 del 2007 e che non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tali denominazioni;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

La denominazione della varietà di mais «Bravor» è modificata in «Pravor»; la denominazione della varietà di mais «Lacti CS» è modificata in «Lakti CS».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggeto al visto di controllo preventivo di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

07A05632

DECRETO 15 giugno 2007.

Iscrizione di una varietà di frumento tenero nel relativo registro delle varietà di prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di frumento tenero indicata nel dispositivo;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta la nuova denominazione;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9943	Proxima	ETS Claude Camille Benoist - Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggeto al visto di controllo preventivo di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

07A05633

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sikelia - Proroga dei termini. (Deliberazione n. 21/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione — anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi — degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2/2003), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione n. 36 iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, da realizzarsi nella regione Siciliana (Obiettivo 1), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., con investimenti complessivi pari a 103.009.390 euro, agevolazioni per 53.350.770 euro e un'occupazione aggiuntiva prevista in 300 U.L.A.;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2005), con la quale è stata autorizzata la proroga, al 31 dicembre 2006, del termine previsto per l'ultimazione degli investimenti relativi al contratto di programma Consorzio Sikelia;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136/2006), con la quale è stata autorizzata la rimodulazione del programma di investimenti previsto dal contratto di programma di cui sopra, prevedendo investimenti complessivi pari a 96.804.000 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 50.627.700 euro (di cui 35.439.390 euro a carico dello Stato e i restanti 15.188.310 euro a carico della regione Siciliana) e un'occupazione aggiuntiva pari a 278 U.L.A., lasciando invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 51/2002, come modificata dalla delibera n. 26/2005;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006 n. 169 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/2007), con la quale sono stati modificati l'assetto societario e la denominazione sociale della ditta «ABM S.a.s. di Marchese Castrenze & Co», oggi società «Conti di Modica Vini S.a.s. di Marchese Castrenze & Co»;

Vista la nota n. 0021756 del 13 aprile 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico sottopone a questo Comitato la proposta di proroga, al 5 dicembre 2007, del termine degli investimenti in capo alla società «Conti di Modica Vini S.a.s. di Marchese Castrenze & Co» nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (decreto ministeriale n. 133/2000);

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.1 della delibera n. 51/2002, come modificato dalla delibera n. 26/2005, entrambe citate in premessa, è prorogato al 5 dicembre 2007 per l'inziativa «Conti di Modica Vini S.a.s. di Marchese Castrenze & Co».

2. Rimane invariato quant'altro stabilito relativamente al contratto di programma Consorzio Sikelia, con le delibere richiamate in premessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 85

07A05585

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007.

Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà - Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. (Deliberazione n. 22/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. n. C244/2004);

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede modalità di individuazione della misura massima del tasso di interesse per i mutui e le obbligazioni da stipulare con onere totale a carico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui viene istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che la

società Sviluppo Italia S.p.A. assuma la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.»;

Visto l'art. 1, comma 853, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con il quale si dispone che questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva e i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e fissi altresì i criteri e le modalità per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con il quale si rifinanzia il predetto Fondo, autorizzando una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227/2005), riguardante i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5941 del 4 aprile 2007, con la quale è stata presentata la relazione ministeriale concernente i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. *Soggetti beneficiari.*

Possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese (di seguito nominato Fondo) le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 che si trovino in difficoltà, ai sensi dell'art. 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, nel caso in cui non sia già aperta nei loro confronti la procedura concorsuale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e alla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

La dimensione minima delle imprese in difficoltà ammissibili alle agevolazioni è rappresentata da un numero di dipendenti, alla data di presentazione della domanda, non inferiore a 200.

Nel caso di imprese in difficoltà collocate all'interno di un distretto o di una filiera produttiva, l'accesso al Fondo potrà essere consentito anche a imprese di minore dimensione, che siano direttamente coinvolte nell'attività del distretto e/o della filiera produttiva e abbiano con non meno di 50 dipendenti alla data di presentazione della domanda.

Possono inoltre accedere al Fondo le imprese in difficoltà con non meno di 50 dipendenti, operanti all'interno delle aree tecnologiche ai sensi dell'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, si considera in difficoltà una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Un'impresa parte di un gruppo non può normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

2. *Interventi ammissibili.*

Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti all'art. 2.2 degli orientamenti comunitari sopra richiamati.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. *Aiuti per il salvataggio.*

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa, alle condizioni di cui all'art. 3.1 degli orientamenti comunitari. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. L'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti comunitari. La concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio non deve trovarsi nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) ed è tenuta a presentare:

a) una dichiarazione in originale che non sussistono le condizioni di cui all'art. 2447 del codice civile, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un organo di controllo contabile, anche dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore dei conti o dalla Società di revisione;

b) copia conforme del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredati di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debita-

mente sottoscritti dai competenti organi: *(i)* relazione sulla gestione; *(ii)* relazione del Collegio sindacale o del revisore dei conti o della Società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa; *(iii)* relazione della Società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati;

c) copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto nella medesima forma dell'ultimo bilancio di esercizio, secondo princìpi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio, corredato degli stessi allegati ed approvato secondo le medesime modalità dello stesso bilancio di esercizio.

Al fine di verificare la validità del percorso intrapreso dall'impresa richiedente per uscire dallo stato di crisi, la medesima dovrà produrre, all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli aiuti per il salvataggio, anche una relazione dettagliata sulle linee guida del piano di ristrutturazione o di liquidazione che intenderà successivamente attuare.

Tale relazione dovrà chiaramente indicare:

a) il fabbisogno economico-finanziario e i tempi stimati per far sì che l'impresa recuperi la propria redditività (quale risultato, prevalentemente, di misure di risanamento interne, come previsto dall'art. 3.2.1, punto 35, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);

b) le summenzionate misure di risanamento interne, ossia il contributo che il richiedente intende apportare al piano di ristrutturazione e che dovrà risultare in linea con quanto previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

c) la presentazione da parte dell'impresa delle linee guida afferenti il piano di ristrutturazione aziendale che si intende promuovere, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 4 della presente delibera, nonché delle rimanenti coperture finanziarie atte alla realizzazione della ristrutturazione;

d) l'attestazione da parte dell'azienda dell'effettiva impossibilità di risanamento motivando la mancanza di alternative utili al recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

4. *Aiuti per la ristrutturazione.*

Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese, alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti comunitari. L'aiuto per la ristrutturazione è limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti comunitari in materia.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e non deve trovarsi nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

L'impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti comunitari.

Il piano di ristrutturazione deve essere preventivamente notificato ed approvato dalla Commissione europea e deve avere una durata limitata (non superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea), deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, entro un lasso di tempo ragionevole (non superiore a trentasei mesi) e deve essere redatto sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

Il piano di ristrutturazione deve essere presentato dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea corredato di tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto - senza che vi sia la necessità di presentare una ulteriore domanda, nel caso ne sussistano i requisiti - ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti alle imprese.

L'impresa è, altresì, tenuta a presentare:

a) copia conforme del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredati di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: *(i)* relazione sulla gestione; *(ii)* relazione del Collegio sindacale o del revisore dei conti o della Società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto al quale è demandato il controllo contabile dell'impresa; *(iii)* relazione della Società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati;

b) copia conforme del bilancio infrannuale ad una data non antecedente i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto nella medesima forma dell'ultimo bilancio di esercizio, secondo princìpi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio, corredato degli stessi allegati ed approvato secondo le medesime modalità dello stesso bilancio di esercizio.

La ristrutturazione deve basarsi su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

La ristrutturazione può riguardare le seguenti tipologie:

a) la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

b) la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

c) la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 dei citati orientamenti comunitari. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto a un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

5. *Oggetto e limiti della garanzia.*

La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile (Obbligazioni del fideiussore), assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita. Nel caso di crediti di firma, la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

Il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 richiamata in premessa.

6. *Richiesta di operatività della garanzia.*

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

La richiesta della garanzia è inviata per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero dello sviluppo economico eventuali osservazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero dello sviluppo economico versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui al punto 5 della presente delibera.

Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

A seguito del pagamento il Ministero dello sviluppo economico è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3 del codice civile.

Sulla somma pagata dal Ministero dello sviluppo economico maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

7. *Il Comitato di valutazione tecnica.*

Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto nomina un Comitato di valutazione tecnica, presieduto dal direttore della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività e composto da membri designati dalla medesima Direzione generale, dalla Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese e dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.).

8. *Presentazione della domanda e iter istruttorio.*

Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, tenendo conto dei criteri di seguito specificati, a disciplinare le procedure concernenti l'iter istruttorio e le relative determinazioni che dovranno essere espletate da parte dei competenti uffici ministeriali.

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., inviandone una copia al Ministero dello sviluppo economico per conoscenza.

All'atto della presentazione, la domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, ove necessario, delle banche prescelte. Le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero dello sviluppo economico la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Con la medesima domanda le aziende dovranno fornire i bilanci relativi agli ultimi due esercizi che saranno valutati, sulla base di specifiche direttive che saranno emanate dal Ministero dello sviluppo economico, da parte dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attraverso alcuni parametri di riferimento dei valori soglia di autonomia finanziaria quali: Valore aggiunto/Valore della produzione (VA/VP), Costo del lavoro/Valore aggiunto (CL/VA), Margine operativo netto (M.O.N.), Reddito operativo/Fatturato netto (R.O.S.), Reddito netto/Capitale netto (R.O.E), Reddito operativo/Totale attività (R.O.A.).

L'impresa dovrà attestare di essere nell'effettiva impossibilità di risanamento.

Le proposte istruite positivamente sono trasmesse all'esame del Comitato di valutazione tecnica di cui all'art. 7 della presente delibera, che esprime il proprio parere per l'inoltro della notifica dell'aiuto di Stato alla Commissione europea.

A seguito dell'autorizzazione di questa ultima, il Ministero dello sviluppo economico emana con proprio provvedimento il decreto di concessione della garanzia.

Il Ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo, attivato presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo.

9. *Norme transitorie.*

Il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande già presentate ai sensi della delibera CIPE n. 101/2005 richiamata in premessa, valuterà dette domande sulla base dei criteri fissati con la presente delibera, riservandosi, ove necessario, di chiedere alle imprese interessate ulteriori elementi per la valutazione.

10. *Clausola di salvaguardia.*

Salvo i casi espressamente previsti all'art. 3.3 degli orientamenti comunitari, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili, in linea di principio, con altri aiuti aventi la stessa finalità precedentemente concessi alla medesima impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, valgono le disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 88

07A05586

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 21 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Avellino.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 25 maggio 2007, prot. 32/2007, ha comunicato che in data 21 maggio 2007, l'Ufficio ACI di Avellino, a causa di uno sciopero del personale, non ha aperto al pubblico ed ha chiesto l'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'Ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05661

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 21 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 712/PRA del 17 maggio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Benevento segnalava che, a causa di uno sciopero nazionale, gli sportelli del pubblico registro automobilistico, in data 21 maggio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 25 maggio 2007, prot. 33/2007/af. Civ., ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'Ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05660

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 21 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Napoli.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 25 maggio 2007, prot. 35/2007, ha segnalato che, a causa di uno sciopero del personale, in data 21 maggio 2007, l'Ufficio ACI/PRA di Napoli non ha aperto al pubblico ed ha richiesto l'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'Ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05662

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 31 maggio 2007 dalle ore 8 alle ore 11 per interruzione dell'energia elettrica.

Motivazioni.

L'Ufficio del Pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 8 alle ore 11 per interruzione dell'energia elettrica; pertanto la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 1061/14/4 del 1° giugno 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05628

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 il giorno 24 maggio 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali il giorno 24 maggio 2007, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del Contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1050/2007 del 30 maggio 2000, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 7 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05626

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico registro automobilistico - della Spezia il 29 maggio 2007, dalle ore 11 (garantendo la riapertura pomeridiana dalle ore 14,45 alle ore 15,45), per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia ha comunicato - con nota prot. n. UP SP/692/07 del 28 maggio 2007 - la chiusura sportelli al pubblico il 29 maggio 2007, dalle ore 11 (garantendo la riapertura pomeridiana dalle ore 14,45 alle ore 15,45), per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 1016 del 31 maggio 2007 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 12 giugno 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A05570

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Alessandria il giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria a causa di sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali, è stato chiuso al pubblico il giorno 21 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nogta n. 3336/APC/07 (14.4) del 28 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1075/2007 del 4 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05587

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo il giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo a causa di sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali, è stato chiuso al pubblico il giorno 21 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nogta n. 3352/APC/07 (14.4) del 28 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1074/2007 del 4 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05588

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino il giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino a causa di sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali, è stato chiuso al pubblico il giorno 21 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nogta n. 3337/APC/07 (14.4) del 28 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1073/2007 del 4 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Salvador (Bahia-Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Pisanu, Console onorario in Salvador (Bahia - Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di acromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale in Rio de Janeiro;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Salvador;

j) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale in Rio de Janeiro;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale in Rio de Janeiro delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Salvador;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale in Rio de Janeiro, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'Erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale in Rio de Janeiro;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Salvador, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale in Rio de Janeiro;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2007

Il direttore generale
per il personale
MASSOLO

07A05548

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario e S. Antonio di Padova, in Apricena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario e S. Antonio di Padova, con sede in Apricena (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'Ente soppresso è devoluto alla Parrocchia SS. Martino e Lucia, con sede in Apricena (Foggia).

07A05598

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei morti e di S. Rocco, in Apricena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita dei morti e di S. Rocco, con sede in Apricena (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'Ente soppresso è devoluto alla Parrocchia SS. Martino e Lucia, con sede in Apricena (Foggia).

07A05599

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in Poggio Imperiale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Poggio Imperiale.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'Ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Placido, con sede in Poggio Imperiale (Foggia).

07A05600

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. delle Grazie e del SS. Crocifisso, in San Severo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene estinta la Confraternità di Maria SS. delle Grazie e del SS. Crocifisso in San Severo, (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'Ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Maria SS.ma delle Grazie, con sede in San Severo (Foggia).

07A05601

14º aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gemaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006. n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (suppl. ord.) e n. 110 del 14 maggio 2007 per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N. **CN 250** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Brocock**

Modello: **Enigma**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **9** *contenuti nel:* **tamburo**

Lunghezza canna/e: **mm 453**

Lunghezza arma: **mm 880**

Funzionamento: **ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)**

Tipo della molla: **massa battente**

Nr. di spire totali: **11** *Diametro esterno* **mm 12,6** *Diametro filo* **mm 1,5**

Stato/i in cui è prodotta: **Regno Unito**

Stato/i da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Ratti Gianluigi Titolare della ditta Armeria Ratti**

Note:

N. **CN 251** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **FX**

Modello: **Logun Solo**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 500**

Lunghezza arma: **mm 970**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **massa battente**

Nr. di spire totali: **22** *Diametro esterno* **mm 9,7** *Diametro filo* **mm 1,1**

Stato/i in cui è prodotta: **Svezia**

Stato/i da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Ratti Gianluigi Titolare della ditta Armeria Ratti**

Note:

N. **CN 252** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Rohm**

Modello: **Twinmaster**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 340 con portamirino mm 540**

Lunghezza arma: **mm 870**

Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**

Nr. di spire totali: **20** *Diametro esterno* **mm 6,7** *Diametro filo* **mm 1**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Note:

NOTE

Al nr. C.N. 236 della verifica di conformità dov'è iscritta la carabina ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) "ANSCHUTZ" Mod. 8002 cal. mm 4,5 (canna mm 420 con copricanna mm 640) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "8001".

07A05614

MINISTERO DELLA SALUTE

Istituzione del Centro Nazionale Sangue

Con decreto ministeriale 26 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro 4, foglio 75, è stato istituito il Centro Nazionale Sangue ai sensi dell'art. 12, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

Il dott. Giuliano Grazzini è stato nominato Direttore del Centro Nazionale Sangue con decreto del Ministro della salute del 7 novembre 2006.

Il Comitato direttivo del Centro, presieduto dal Direttore medesimo, è composto dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, legge 21 ottobre 2005, n. 219, indicati dalla Conferenza Stato-Regioni e da tre rappresentanti delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

07A05634

Revoca e riassegnazione di risorse a valere sul decreto ministeriale 18 aprile 2000 a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma.

Con decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2007 sono state revocate e riassegnate a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma parte delle risorse previste per la stessa Azienda dal decreto ministeriale 18 aprile 2000. Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del Ministero della salute nell'archivio normativa dell'area «investimenti in sanità» all'indirizzo: www.ministerosalute.it/investimentoSanita/investimentiSanita.jsp

07A05635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40911 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Plastisud Italia Group S.r.l., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 21 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007.

Con decreto n. 40912 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.G.T. Società Gestione trasporti S.r.l., con sede in Cassino (Frosinone), unità di Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40913 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sinterama societa per azioni, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2006 al 9 novembre 2007.

Con decreto n. 40914 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SSC società sviluppo commerciale S.r.l., con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40915 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessiture Niggeler & Kupfer S.p.a., con sede in Chiari (Brescia), unità di Chiari (Brescia), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40916 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della UNI.COM S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2006 al 23 dicembre 2007.

Con decreto n. 40917 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzificio Palatino S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40918 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cameron Italy S.r.l., con sede in Lainate (Milano), unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 12 giugno 2006 all'8 febbraio 2007.

Con decreto n. 40919 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Consorzio agrario lombardo veneto S.c.a.r.l., con sede in Verona, unità di Poncarale (Brescia), Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 40920 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cooperativa agricola Valverde S.c.a.r.l., con sede in Asti, unità di Saluggia (Vercelli), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 40921 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Federal Mogul Ignition S.r.l., con sede in Milano, unità di Druento (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40922 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gorispac S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40923 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italdata S.p.a., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40924 del 15 maggio 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Rinascente S.r.l., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 12 gennaio 2007 all'11 gennaio 2008.

07A05528

Provvedimento concernente la rettifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40964 del 21 maggio 2007 il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Gino Pompeii S.a.s. di Valeriano Salvatore C. - Società in accomandita semplice, con sede in Formia (Latina) e unità di Formia (Latina), già concesso per il periodo dal 19 agosto 2003 al 18 agosto 2004, viene esteso ad un ulteriore lavoratore.

07A05572

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40966 del 21 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ce.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari e unità di Foggia, Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Gioia del Colle (Bari) e Foggia per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Il presente decreto annulla qualsiasi provvedimento precedente in favore degli stessi nominativi contenuti nell'elenco allegato all'accordo, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

07A05573

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40963 del 21 maggio 2007 è annullato il D.D. n. 39721 del 13 novembre 2006 limitatamente al periodo dall'8 marzo 2007 al 13 maggio 2007 dalla La Meccanica Lagunare S.r.l., con sede in Venezia e unità di Venezia.

07A05574

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40925 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Roto Alba S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40926 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Plastisud Italia Group S.r.l., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 21 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007.

Con decreto n. 40927 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.G.T. - Società Gestione Trasporti S.r.l., con sede in Cassino (Frosinone), unità di Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40928 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sinterama - Societa per azioni, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2006 al 9 novembre 2007.

Con decreto n. 40929 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SSC - Società Sviluppo Commerciale S.r.l., con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40930 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessiture Niggeler & Kupfer S.p.a., con sede in Chiari (Brescia), unità di Chiari (Brescia), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40931 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della UNI.COM S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2006 al 23 dicembre 2007.

Con decreto n. 40932 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzificio Palatino S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40933 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cameron Italy S.r.l., con sede in Lainate (Milano), unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 12 giugno 2006 all'8 febbraio 2007.

Con decreto n. 40934 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del Consorzio Agrario Lombardo Veneto S.c.a.r.l., con sede in Verona, unità di Poncarale (Brescia), Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 40935 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cooperativa Agricola Valverde S.c.a.r.l., con sede in Asti, unità di Saluggia (Vercelli), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 40936 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Federal Mogul Ignition S.r.l., con sede in Milano, unità di Druento (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40937 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gorispac S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40938 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italdata S.p.a., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40939 del 15 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Rinascente S.r.l., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 12 gennaio 2007 all'11 gennaio 2008.

Con decreto n. 40941 del 16 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Chevin S.p.a., con sede in Lequile (Lecce), unità di Lequile (Lecce), per il periodo dal 5 dicembre 2003 al 4 dicembre 2004.

Con decreto n. 40942 del 16 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nature S.r.l., con sede in Lequile (Lecce), unità di Lequile (Lecce), per il periodo dal 5 dicembre 2003 al 4 dicembre 2004.

Con decreto n. 40943 del 16 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mik Italia S.r.l., con sede in Cervarese S. Croce (Padova), unità di Cervarese S. Croce (Padova), per il periodo dal 1º aprile 1997 dal 31 dicembre 1998.

Con decreto n. 40944 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Sandretto Industrie S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2007 al 26 febbraio 2008.

Con decreto n. 40945 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Eleganza Uomo S.r.l., con sede in Arezzo, unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 16 maggio 2006 al 15 maggio 2007.

Con decreto a. 40946 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Blue Jeans S.r.l., con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), unità di Giffoni Valle Piana (Salerno), per il periodo dal 28 giugno 2006 al 27 giugno 2007.

Con decreto n. 40947 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Confezioni Siriem di Creola M.M &C. - Società in accomandita semplice, con sede in Briga Novarese (Novara), unità di Briga Novarese (Novara), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 40948 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo del Poligrafico Dehoniano S.p.a., con sede in Roma, unità di Andria (Bari), per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 40949 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ametek Italia S.r.l., con sede in Robecco sul Naviglio (Milano), unità di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 40950 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Catanzaro, Reggio Calabria, Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 40951 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Cosenza, Crotone, Gioia Tauro (Reggio Calabria), Paola (Cosenza), Terranova da Sibari (Cosenza), Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 40952 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Franzoni Filati S.p.a., con sede in Esine (Brescia), unità di Trani (Bari), per il periodo dal 21 marzo 2007 al 20 marzo 2008.

Con decreto n. 40953 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Molino e Pastificio f.lli Castagna S.r.l., con sede in Petralia Sottana (Palermo), unità di Petralia Sottana (Palermo), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 40954 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Vivì Bikes S.r.l., con sede in Pozzaglio ed Uniti (Cremona), unità di Pozzaglio ed Uniti (Cremona), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 40955 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Villa d'Almè (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40956 del 17 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 40965 del 21 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Albadoro S.p.a., con sede in Guarene (Cuneo), unità di Guarene (Cuneo), per il periodo dal 6 dicembre 2005 al 5 dicembre 2006.

Con decreto n. 40967 del 21 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della International Line S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 2007 al 2 aprile 2008.

Con decreto n. 40968 del 21 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Photorec S.p.a., con sede in Boves (Cuneo), unità di Boves (Cuneo), per il periodo dal 12 dicembre 2006 all'11 dicembre 2007.

Con decreto n. 40969 del 21 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Primafil S.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Villata (Vercelli), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 40970 del 21 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Feltrifici Internazionali Riuniti S.p.a., con sede in Santambrogio di Torino (Torino), unità di Cumiana (Torino), Santambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 40971 del 2 1 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Multimedia S.r.l., con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, (via Vollaro), Reggio Calabria, (via Tommasini), per il periodo dall'8 febbraio 2007 al 7 febbraio 2008.

Con decreto n. 40976 deI 23 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.I., con sede in Roma, unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 40980 del 25 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della O.M.B. Brescia S.p.a., con sede in Brescia, unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 2 novembre 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 40981 del 25 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Henriette Confezioni S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), unità di Castenedolo (Brescia), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 40982 del 25 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Setificio Mario Scotti S.r.l., con sede in Pessano con Bornago (Milano), unità di Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

07A05590

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dello statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica per l'Ambiente, in Marghera

Con decreto ministeriale 11 giugno 2007 sono stati modificati gli articoli 3 e 11 dello statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica per l'Ambiente con sede in Marghera (Venezia).

07A05591

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Salva Cremasco»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Salva Cremasco», ai sensi del Reg. (CEE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Tutela Salva Cremasco con sede in Crema (CR), c/o C.C.I.A.A., via 4 Novembre, 6, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOP «SALVA CREMASCO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Salva Cremasco» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. È richiesta la protezione dei termini «Salva» e «Cremasco» anche se usati disgiuntamente.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Salva Cremasco» DOP è un formaggio molle da tavola a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero tal quale, a crosta lavata, con stagionatura minima di settantacinque giorni.

All'atto dell'immissione al consumo il formaggio «Salva Cremasco» presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche

Forma parallelepipeda con faccia piana di lato compreso tra 11 e 13 cm o tra 17 e 19 cm;

Scalzo diritto di diametro compreso tra 9 e 15 cm;

Peso compreso tra 1,3 kg a 1,9 kg o da 3 kg a 5 kg. Sono previste variazioni in più od in meno. In ogni caso la variazione non può superare il 10%.

Crosta di spessore sottile, liscia a volte fiorita, consistenza media, presenza di microflora caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della crosta, fatte salve le spugnature con soluzione salma, l'eventuale uso di olio alimentare ed erbe aromatiche.

Pasta con occhiatura rara distribuita irregolarmente; consistenza tendenzialmente compatta, friabile, più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta per effetto della maturazione prettamente centripeta.

Caratteristiche organolettiche

Colore della pasta: bianco che tende al paglierino con l'aumentare della stagionatura con fenomeni di proteolisi nel sottocrosta.

Sapore della pasta: aromatico ed intenso che assume connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura.

Caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca mm 48%;

estratto secco mm 53%;

tenore in furosina max 14 mg/100 g proteina.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Salva Cremasco» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo del Salva Cremasco deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori conferenti latte, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori nonché attraverso la dichiarazione alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Per la produzione della DOP «Salva Cremasco» e utilizzato il latte vaccino intero crudo derivante dalle razze bovine allevate nell'area di interesse, che sono la Frisona italiana, la Bruna Alpina.

L'alimentazione delle bovine è composta in prevalenza da foraggi integrati da mangimi.

I foraggi sono costituiti da essenze botaniche coltivate che in parte o come insieme di fusto, foglie vengono somministrati agli animali.

La caratteristica tipica dei foraggi è la ricchezza di fibra.

I foraggi utilizzabili per la produzione di «Salva Cremasco» DOP prodotti per almeno il 60% nel comprensorio di produzione delimitato, sono: insilati, fieni, foraggi disidratati.

I mangimi hanno la funzione di concentrare principi nutritivi ad elevato valore energetico e possono essere:

1) proteici: leguminose in granella, soia, piselli, sottoprodotti derivati dall'estrazione dell'olio di soia, quali panelli e farine, polpe secche di barbabietole;

2) fibrosi/energetici: granella di mais, orzo, sorgo, frumento, avena, olii vegetali, olio di soia, cruscami e sottoprodotti dell'industria molitoria.

È ammessa la pastorizzazione del latte che deve avvenire a 71,7° per 15 secondi o con trattamento equivalente. Il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore. Il caglio utilizzato deve essere esclusivamente caglio bovino liquido.

Si utilizza un innesto naturale o selezionato proveniente e ottenuto da ceppi autoctoni prodotti nell'area indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

La coagulazione avviene tra i 32° C ed i 40° C con una durata tra 10 e 20 minuti in rapporto alle condizioni climatiche e della materia prima. Si effettuano due rotture della cagliata. La prima grossolana è seguita da una sosta di 10/15 minuti in modo che il coagulo, iniziando la fase di spurgo, acquisti maggiore consistenza; con la seconda rottura si ottengono glomeruli caseosi della grandezza di una nocciola. La cagliata non viene riscaldata. Nella fase di coagulazione del latte, in alternativa alle attrezzature in acciaio e/o plastica alimentare è ammesso l'utilizzo delle caldaie in rame.

L'estrazione della cagliata avviene per trasferimento dalle caldaie negli stampi.

È ammessa l'estrazione con teli in fibre naturali o sintetiche, e per la sosta della cagliata sono ammessi stampi in legno.

La stufatura può durare da un minimo di otto ore ad un massimo di sedici ore con una temperatura compresa tra 21° C e 29° C e umidità tra 80% e 90%.

La marchiatura identificativa del prodotto, avviene durante la stufatura, nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinché la relativa impronta risulti evidente anche nel formaggio maturo. La matrice è di materiale plastico ad uso alimentare e viene impressa solo su una faccia piana e reca il numero di identificazione del caseificio, che si rileva mediante l'applicazione delle matrici distribuite dalla struttura di controllo o dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il marchio all'origine della denominazione «Salva Cremasco» DOP ha forma quadrata e riporta al proprio interno le seguenti lettere così disposte:

in alto a sinistra la lettera S;

in alto a destra la lettera C;

in basso a sinistra la lettera C;

in basso a destra la lettera S.

Al centro della matrice, in mezzo alle lettere, è riportato il numero identificativo del caseificio produttore.

La matrice ha forma quadrata con lato di 11 x 11 cm o 17 x 17 cm.

Al fine di garantire una corretta rintracciabilità ed individuazione del prodotto, che riportando la matrice solo su una faccia piana della forma, per via della tipologia a pasta molle, risulterebbe privo di simboli identificativi nelle singole porzioni, tutte le operazioni di porzionatura di prodotto stagionato devono avvenire esclusivamente in zona di origine, ciò anche al fine di garantirne la qualità.

Le operazioni di salatura si effettuano a secco o in salamoia.

La stagionatura deve avvenire in ambienti che hanno una umidità naturale o controllata da 80/90% e con una temperatura compresa tra 2º C e 8º C in rapporto alle condizioni di temperatura esterna, su assi di legno.

Durante il periodo di stagionatura, che si protrae per un periodo minimo di settantacinque giorni, la forma viene frequentemente rivoltata. È ammesso il trattamento della forma con un panno imbevuto di soluzione alcalina o spazzolata a secco, al fine di mantenere le caratteristiche della crosta e ridurre le ife, contribuendo a far assumere alla forma la colorazione caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della crosta, fatte salve le normali spugnature con acqua e sale, l'eventuale uso di olio alimentare ed erbe aromatiche.

Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione, di stagionatura, di porzionamento devono avvenire nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità ed il controllo del prodotto.

Qualora il prodotto stagionato comporti una porzionatura, anche il confezionamento deve avvenire nella zona di produzione come delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di non compromettere le garanzie di autenticità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il formaggio «Salva Cremasco» DOP di distingue dagli altri prodotti similari per le specifiche caratteristiche fisiche ed organolettiche, come ad esempio la crosta di spessore sottile, liscia a volte fiorita, di consistenza media, con la presenza di microflora caratteristica; il colore bianco della pasta che tende al paglierino con l'aumentare della stagionatura con fenomeni di proteolisi nel sottocrosta e lo specifico sapore aromatico ed intenso che assume connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura.

Tutte queste caratteristiche sono determinate in particolare dalla lunga stagionatura che avviene in ambienti carichi di muffe contaminanti che fanno parte del corredo micomicrobiologico del prodotto e sono strettamente legate agli ambienti di produzione e stagionatura. È esatto affermare che l'ecosistema che determina le predette caratteristiche non è trasferibile e le muffe ne costituiscono un elemento indispensabile e concorrono a definire le caratteristiche intrinseche del prodotto finito.

L'area interessata alla produzione di formaggio «Salva Cremasco» DOP è caratterizzata da suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale. L'uso dei suoli, da un punto di vista agricolo, prevede cerealicoltura, foraggicoltura e colture specializzate intensive. Le elevatissime rese delle produzioni agricole non comportano la necessità di supporti energetici molto consistenti. Le aree coltivate coprono buona parte del territorio della zona delimitata e contengono anche aree strappate alle paludi e bonificate con una capillare rete di drenaggio e di irrigazione sviluppata attraverso i secoli. Si tratta della fertile pianura irrigua dove si è sviluppato nel tempo l'allevamento del bestiame in grado di fornire la materia prima per la lavorazione del formaggio «Salva Cremasco».

A ciò si aggiunga il fattore umano depositano della antica cultura casearia che si esprime attraverso strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi. Le origini legate alla paziente, limitata e domestica lavorazione del «furmac söc», sono da ricercarsi nella sapiente capacità contadina, frutto di un'economia del «non spreco», che ancora oggi dovrebbe essere motivo di attenzione e imitazione. Non a caso l'origine semantica del nome, «Salva Cremasco», viene attribuita proprio alla funzione del formaggio, cioè alla necessità di «salvare» le eccedenze di latte primaverile. Queste abilità, che sono direttamente discendenti dalle modalità di trasmissione delle conoscenze delle tecnologie produttive e degli atti e gesti necessari alla riuscita del prodotto, si tramandano di generazione in generazione. Si tratta di abilità che ancora permangono fra gli operatori del settore e si evidenziano nella conoscenza e applicazione della grande manualità ancora oggi esistente.

Le testimonianze storiche che comprovano lavorazione del latte, tra Adda e Serio, e la produzione di questo formaggio, presente nella tradizione gastronomica dei luoghi, sia una pratica antica sono numerose a partire dopo l'anno mille, con lo sviluppo urbanistico, quando il *locus Cremae* divenne castrum, borgo fortificato. Nei resti dell'insediamento di un piccolo villaggio protostorico rinvenuto a Montecchio di Vidolasco, databile intorno al X sec. a.C., sono stati rinvenuti numerosi frammenti di colatoi fittili, recipienti forati a base piatta che testimoniano l'esistenza di una intensa attività relativa alla trasformazione del latte.

A riprova del largo consumo infine, appaiono caci di diverse forme, nei numerosi quadri e negli affreschi databili XVII secolo e XVIII secolo, dove sono raffigurate tavole imbandite o scene tratte da suntuosi banchetti. Un recente studio (Gruppo Antropologico Cremasco - Crema a tavola ieri e oggi-2001) ha evidenziato che per esempio nella cena di San Gregorio Magno, ispirata alla legenda aurea, compare sul desco una piccola formella di Salva Cremasco.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio «Salva Cremasco» DOP può essere venduto in forme intere o porzionato.

Al momento della sua immissione al consumo, su tutti gli incarti e/o su tutte le confezioni è obbligatoria, in etichetta, la dicitura «Salva Cremasco» DOP, unitamente al logo della denominazione di forma quadrata che riporta al proprio interno le seguenti lettere così disposte:

in alto a sinistra la lettera S;

in alto a destra la lettera C;

in basso a sinistra la lettera C;

in basso a destra la lettera S, ed al logo comunitario.

La dicitura «Salva Cremasco» DOP dovrà risultare di dimensioni significativamente superiori ad ogni altra scritta presente. È vietato riportare qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati a condizione che non abbiano significato laudativo e che siano tali da non trarre in inganno l'acquirente. È consentito, altresì, indicare il nome o la ragione sociale delle aziende di stagionatura e/o di confezionamento. Tali indicazioni dovranno risultare di dimensioni significativamente inferiori alle indicazioni prescritte dal presente disciplinare.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Salva Cremasco, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che gli utilizzatori del prodotto a D.O.P. siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Lo stesso Consorzio provvederà ad iscriverli anche in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento CE n. 510/2006.

07A05627

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Ha espresso nella riunione del 6 giugno 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, la modifica del disciplinare di produzione, già riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 1994, e successive modificazioni, secondo il testo annesso;

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata «Piemonte» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vini bianchi:

«Piemonte» Cortese;

«Piemonte» Chardonnay;

«Piemonte» Moscato;

«Piemonte» Moscato passito;

vini spumanti:

«Piemonte»;

«Piemonte» Pinot bianco;

«Piemonte» Pinot grigio;

«Piemonte» Pinot nero;

«Piemonte» Pinot;

«Piemonte» Pinot-Chardonnay;

«Piemonte» Chardonnay Pinot;

«Piemonte» Cortese;

«Piemonte» Chardonnay;

«Piemonte» Brachetto;

vini frizzanti:

«Piemonte» Cortese;

«Piemonte» Chardonnay;

«Piemonte» Barbera;

«Piemonte» Bonarda;

vini rossi:

«Piemonte» Barbera;

«Piemonte» Grignolino;

«Piemonte» Brachetto;

«Piemonte» Bonarda.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Barbera;

Bonarda;

Grignolino;

Brachetto;

Cortese;

Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

2. La denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato e «Piemonte» Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

3. La denominazione di origine controllata «Piemonte» senza alcuna menzione aggiuntiva è riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero.

4. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero,

è riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Piemonte» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare: «Piemonte» Barbera e «Piemonte» Barbera frizzante:

vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barbera d'Alba, «Colli Tortonesi» Barbera, Gabiano, Rubino di Cantavenna;

«Piemonte» Grignolino:

vini a D.O.C.: Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato Casalese;

«Piemonte» Cortese, «Piemonte» Cortese frizzante, «Piemonte» Cortese spumante:

vini a D.O.C. Cortese dell'Alto Monferrato, Cortese di Gavi, «Colli Tortonesi» Cortese e «Monferrato Casalese» Cortese;

«Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante:

vino a D.O.C.G.: Brachetto d'Acqui;

«Piemonte» Chardonnay, «Piemonte» Chardonnay frizzante, «Piemonte» Chardonnay spumante:

vini a D.O.C. «Langhe» Chardonnay.

«Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito: vini a D.O.C. e D.O.C.G.: Asti, Loazzolo.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale, delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa, complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C e D.O.C.G. rivendicati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie «Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito, «Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villavernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino;

provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio;

provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Manforte d'Alba, Monta'd'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito, «Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

«Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito:

provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone;

provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Tortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti;

provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella;

«Piemonte» Brachetto, «Piemonte» Brachetto spumante:

provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone;

provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti;

provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:

terreni: argillosi/limosi/sabbiosi, calcarei, nelle loro combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a metri 650 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali - Forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente - Sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

VINI	Resa uva kg/ha	Ttitolo alcolometrico vol. min. naturale
«Piemonte» spumante	11000	9,5
«Piemonte» Pinot bianco spumante	11000	9,5
«Piemonte» Pinot grigio spumante	11000	9,5
«Piemonte» Pinot nero spumante	11000	9,5
«Piemonte» Pinot spumante	11000	9,5
«Piemonte» Pinot-Chardonnay spumante	11000	9,5
«Piemonte» Chardonnay-Pinot spumante	11000	9,5
«Piemonte» Barbera	11000	10,5
«Piemonte» Barbera frizzante	11000	10,5
«Piemonte» Grignolino	9500	10,0
«Piemonte» Cortese	11500	9,5
«Piemonte» Cortese frizzante	11500	9,5
«Piemonte» Cortese spumante	11500	9,5
«Piemonte» Chardonnay	11000	9,5
«Piemonte» Chardonnay frizzante	11000	9,5
«Piemonte» Chardonnay spumante	11000	9,5
«Piemonte» Brachetto	9000	10,0
«Piemonte» Brachetto.spumante	9000	10,0
«Piemonte» Bonarda	11000	10,0
«Piemonte» Bonarda.frizzante	11000	10,0
«Piemonte» Moscato	11500	10,0
«Piemonte» Moscato Passito	6000	12,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima di cui al presente articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C. «Piemonte» devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

VINI	Resa uva/vino	Produzione max di vino l/ha
«Piemonte» spumante	70%	7.700
«Piemonte» Pinot bianco spumante	70%	7.700
«Piemonte» Pinot grigio spumante	70%	7.700
«Piemonte» Pinot nero spumante	70%	7.700
«Piemonte» Pinot spumante	70%	7.700
«Piemonte» Pinot-Chardonnay spumante	70%	7.700
«Piemonte» Chardonnay-Pinot spumante	70%	7.700
«Piemonte» Barbera	70%	7.700
«Piemonte» Barbera frizzante	70%	7.700
«Piemonte» Grignolino	65%	6.175
«Piemonte» Cortese	70%	8.050
«Piemonte» Cortese frizzante	70%	8.050
«Piemonte» Cortese spumante	70%	8.050
«Piemonte» Chardonnay	70%	7.700
«Piemonte» Chardonnay frizzante	70%	7.700
«Piemonte» Chardonnay spumante	70%	7.700
«Piemonte» Brachetto	70%	6.300
«Piemonte» Brachetto spumante	70%	6.300
«Piemonte» Bonarda	70%	7.700
«Piemonte» Bonarda frizzante	70%	7.700
«Piemonte» Moscato	75%	8.625
«Piemonte» Moscato Passito	50%	3.000

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% per tutti i vini, tranne il passito che non può superare il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere, effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:

VINI	Durata mesi	Decorrenza
«Piemonte» Moscato passito	12	dal 1º gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve

5. È consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

6. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui agli art. 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Piemonte» spumante; «Piemonte» Pinot bianco spumante; «Piemonte» Pinot grigio spumante; «Piemonte» Pinot nero spumante; «Piemonte» Pinot spumante; «Piemonte» Chardonnay-Pinot spumante; «Piemonte» Pinot-Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

spuma: fine, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Piemonte» Barbera:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% Vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l;

«Piemonte» Barbera frizzante:

colore: rosso piu'o meno intenso;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, di buon corpo;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% Vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l;

«Piemonte» Grignolino:

colore: rosso rubino piu'o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Piemonte» Cortese:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente;

sapore: fresco, secco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Piemonte» Cortese frizzante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente;

sapore: fresco, secco, piacevole;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Piemonte» Cortese spumante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente;

sapore: fresco, secco, piacevole;

spuma: fine, persistente;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Piemonte» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero, profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Piemonte» Chardonnay frizzante:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero, profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Piemonte» Chardonnay spumante:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero, profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;

spuma: fine, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% Vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Piemonte» Brachetto:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al rosato;

odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;

sapore: delicato, più o meno dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% Vol.;

di cui svolto almeno 6%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Piemonte» Brachetto all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar;

«Piemonte» Brachetto spumante:

colore: rosso rubino piu'o meno intenso, talvolta tendente al rosato;

odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;

sapore: delicato, piu'o meno dolce;

spuma: fine, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% Vol., di cui svolto almeno 6%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Piemonte» Bonarda:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, gradevole;

sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Piemonte» Bonarda frizzante:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, gradevole;

sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Piemonte» Moscato:

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;

sapore: dall'aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% Vol., di cui almeno 5,5% svolti e non oltre 7%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar;

«Piemonte» Moscato passito:

colore: giallo oro, tendente all'ambrato più o meno intenso;

odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;

sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5% Vol., di cui almeno 11% svolti;

zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonché l'uso della menzione «vigna» seguita dal toponimo.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione «Piemonte» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

5. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot.

6. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni «Pinot - Chardonnay» e «Chardonnay - Pinot» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varietà iscritti agli albi del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.

7. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Piemonte» di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta la dicitura Novello, secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 è facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

9. Il vino a D.O.C. «Piemonte» Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.

Art. 8.

Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie «Piemonte» Chardonnay, «Piemonte» Cortese, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» Bonarda, «Piemonte» Grignolino, quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare.

2. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente.

3. In tutti i casi, è vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

4. Per tutti i vini di cui all'art. 1 i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

07A05629

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Merck Generics»

Estratto determinazione n. 511 del 4 giugno 2007

Medicinale: CETIRIZINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.:

Merck Generics Italia S.p.A. - via Aquileia 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037713017/M (in base 10) 13YX3T (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037713029/M (in base 10) 13YX45 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037713031/M (in base 10) 13YX47 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713043/M (in base 10) 13YX4M (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713056/M (in base 10) 13YX50 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713068/M (in base 10) 13YX5D (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713070/M (in base 10) 13YX5G (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713082/M (in base 10) 13YX5U (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713094/M (in base 10) 13YX66 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713106/M (in base 10) 13YX6L (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713118/M (in base 10) 13YX6Y (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713120/M (in base 10) 13YX70 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 (10X10x1) compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713132/M (in base 10) 13YX7D (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 (50X1) compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713144/M (in base 10) 13YX7S (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713157/M (in base 10) 13YX85 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:;

cetirizina 10 mg come cetirizina dicloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, povidone K29/32, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: talco, Opadry Y-1-7000, titanio diossido (E171), ipromellosa 5cP (E464), macrogol 400.;

Produzione prodotto finito e rilascio dei lotti:

McDermott Laboratories (t/a Gerard Laboratories) - 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road - Dublin 13, Irlanda.

Confezionamento e rilascio dei lotti:

Generics (UK) Limited - Station Close Potters Bar Hertfordshire - EN6 1TL Regno Unito.

Confezionamento anche presso:

Generics UK Limited - Unit 2 - 5 Amor Way Letchworth Hertfordshire - SG6 1UG Regno Unito.

Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 D-64293 Darmstadt - Germania.

Indicazioni terapeutiche: adulti e adolescenti oltre i 12 anni: trattamento sintomatico della rinite allergica (stagionale e perenne), associata a congiuntivite allergica ed ad orticaria cronica idiopatica.

Bambini di 6-12 anni: trattamento sintomatico della rinite allergica (stagionale e perenne) edorticaria cronica idiopatica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione;

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037713082/M (in base 10) 13YX5U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: *A* nota 89;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,92 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,47 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.;

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05658

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto d'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2 della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il giorno 11 giugno 2007, alle ore 17, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.

il Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri - Firmato;

per le Confederazioni sindacali

Cgil - Firmato;

Cisl - Firmato;

Uil - Firmato;

Confsal - Firmato;

Cisal - Firmato;

RDB-CUB - Firmato;

Ugl - Firmato.

Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Premesso che il tribunale di Crotone, sezione lavoro, in relazione alla causa tra CONFSAL - UNSA, CGIL FP e UIL PA contro CISL FPS e rag. Salvatore Divuono (RG n. 503/2005), a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 14 febbraio 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la seguente questione: «se in caso di decadenza dalla carica di componente della RSU per accertata incompatibilità ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle p.a. e per la definizione del relativo regolamento elettorale si applichi o meno il disposto dell'art. 7, comma 2 dell'ACQ citato (sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista)»;

Considerato che l'attuale comma 2 dell'art. 7 dell'ACQ citato prevede testualmente che «In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista».

Tenuto conto che lo spirito di tale norma è quello di garantire la stabilità della contrattazione nei luoghi di lavoro e, quindi, dell'organismo di rappresentanza dei lavoratori, consentendo la sostituzione, ove possibile, del componente che cessa dalla funzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;

Che in presenza di un numero molto consistente di RSU costituite da soli n. 3 componenti eletti, nel caso in cui non si preveda la sostituzione del componente che cessa dalla funzione, ne deriverebbe la decadenza della RSU per mancanza di numero legale, e si dovrebbe, conseguentemente, ricorrere a nuove elezioni;

Che le parti concordano che con il termine «dimissioni», in considerazione della logica che ha ispirato la clausola sopracitata, si sia inteso comprendere tutti i casi di cessazione dalla funzione di eletto nella RSU per motivi soggettivi e oggettivi e, quindi, a prescindere dalla causa che la determina, dimissioni o decadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 dell'ACQ del 7 agosto 1998 nel testo che segue:

Art. 1.

1. Con il termine «dimissioni» si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano.

07A05536

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di due tavole allegate al «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 13 in data 28 maggio 2007, è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione e della corrispondente classe di pericolosità e rischio di cui alle tavole n. 18 e n. 19 allegate al «Progetto, di piano stralcio, per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione dello stesso.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Treviso e al comune di Oderzo (TV) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (direzione centrale ambiente) e la provincia di Treviso (settore ambiente).

07A05615

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-145) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 6 2 5 *

€ 1,00